



# **CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA**

**(Libero consorzio Comunale di Trapani)**

**ISTITUZIONE DEL MERCATO DEL CONTADINO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

## **REGOLAMENTO**

**Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione di n. 15 del 09/02/2015**

**TESTO EMENDATO**

## Art. 1

### Istituzione del Mercato del Contadino e finalità del regolamento

E' istituito il mercato riservato agli imprenditori agricoli, denominato Mercato del contadino del Comune di Calatafimi Segesta, per la vendita di prodotti agricoli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, freschi e trasformati ottenuti a seguito di manipolazione e/o trasformazione. E' finalizzato a promuovere e valorizzare le produzioni agricole e zootecniche del territorio. La finalità è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi di raccolta e consumo, dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore agricolo potrà, così, avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il "Mercato del Contadino" nasce per:

- a) favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- b) accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- c) promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;
- d) promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- e) promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e si propone di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Calatafimi Segesta, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

## Art. 2

### Gestione

La gestione del Mercato del Contadino è assunta dal Comune di Calatafimi Segesta, sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e della Legge. **Con apposito schema di convenzione approvato dalla Giunta Comunale e sottoposto alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, si potrà affidare la gestione del Mercato ad una o più organizzazioni agricole maggiormente rappresentative nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o ad altri partenariati come consorzi di tutela, Gal, associazioni.**

### **Art. 3**

#### **Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento di cui all'art. 2135 del Codice Civile, per produttori agricoli singoli o associati, di cui al D.Lgs 18-5-2001, n. 228, e Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007, inoltre iscritti al registro imprese di cui all'art 8 della L. 580/93, tenuto dalla C.C.I.A.A.. Il D.Lgs. n. 228/01, stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano. Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi. Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato del Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

### **Art. 4**

#### **Definizioni "imprenditore agricolo"**

Per "imprenditore agricolo" si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c. c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per "coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali" si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per "attività connesse" si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1 comma 2 D.Lgs. 228/2001). Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

### **Art. 5**

#### **Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il Mercato del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

- a) Luogo di svolgimento: quartiere Ficaredde - corso Garibaldi- piazza Torre .
- b) Dimensioni: N° 13 posteggi delle dimensioni minime di mt. 3x3 .
- c) Frequenza: settimanale
- d) Giorno di svolgimento: domenica
- e) Orari: inizio allestimento ore 7.30
- f) inizio vendita ore 08.00
- g) cessazione attività di vendita ore 14.00
- h) sgombero area entro le ore 15.00

## **Art. 6**

### **Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Siciliana;
- b) vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata da titolare d'impresa, "piccolo colono o bracciante agricolo", ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

## **Art. 7**

### **Categorie merceologiche rappresentate in vendita**

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:

- 1) prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- 2) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- 3) erbe officinali e aromatiche, prodotti per la cura della persona;

4) prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti: verdura fresca e secca, frutta fresca e secca, cereali, latte, formaggi e latticini, uova, salumi, carne, sott'oli e sott'aceti, confetture e marmellate, miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'api coltura, olio e aceto, passate e pelati, condimenti e spezie, funghi e tartufi, lumache, castagne e prodotti del sottobosco, vini e liquori, piante e fiori.

## **Art. 8**

### **Vendita ed altre attività consentite**

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva; degustazioni di pietanze tipiche ed abbinamenti culinari, momenti di educazione al gusto, recupero e valorizzazione di piatti e bevande tipiche e tradizionali.
- c) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- d) partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- e) vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura;
- f) mercati tematici quali "latte e derivati", "vino ed olio".

## **Art. 9**

### **Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali**

**Le domande di concessione del posteggio dovranno essere presentate al Comune di Calatafimi Segesta – Ufficio Commercio almeno 15 giorni prima della data di inizio di attività nel Mercato al quale si intende prendere parte.**

**La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.**

Le domande di partecipazione dovranno contenere:

- a) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;
- b) iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. di cui all'art. 8 1.580/93;
- c) copia eventuale esonero all'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A.;
- d) indicazione del luogo di provenienza.

Tutti i documenti dovranno essere disponibili in originale per i controlli degli organi preposti. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità non verrà autorizzata l'occupazione e la vendita. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio

legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale; la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita iva, nonché le generalità il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica; il recapito telefonico, l'esatta indicazione della merce trattata e ogni altra informazione ritenuta utile. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione degli spazi espositivi per l'anno cui si riferisce, che avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

All'assegnazione del relativo posteggio si procederà nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) maggior anzianità dell'attività risultante dall'iscrizione al registro delle imprese. Punteggio da assegnare pari al numero di anni di iscrizione. Punteggio max 35;
- b) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. Punteggio da assegnare pari a 13 alla prima domanda presentata, 12 alla seconda, 11 alla terza e così via fino alla tredicesima domanda che otterrà il punteggio di 1. Punteggio max 13;
- c) residenza nel territorio comunale. Punteggio da assegnare pari a 30 per chi risulta residente nel comune di Calatafimi Segesta da almeno 30 anni, punti 29 per chi risulta essere residente nel comune da almeno 29 anni e così via in forma decrescente. Punteggio max 30
- d) garanzia di copertura della vendita per periodo temporale. Punteggio da assegnare pari a punti 1 per ogni mese di partecipazione. Punteggio max 12
- e) grado di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita. Punteggio da assegnare pari a 1 per ogni prodotto posto in vendita. Punteggio max 10

Gli spazi espositivi non occupati potranno essere assegnati direttamente, lo stesso giorno del mercato a soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;

Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della decorrenza settimanale del mercato al quale si intende prendere parte.

Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

## **Art. 10**

### **Gestione degli spazi commerciali**

Nell'area del Mercato del Contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli "piccoli coloni, braccianti agricoli" con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico-sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004.

## **Art. 11**

### **Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio**

**La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune nel Mercato, compresi pulizia, raccolta dei rifiuti solidi urbani ed illuminazione, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali, che rimangono ad esclusivo carico degli utenti.**

**La tassa di posteggio verrà fissata dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.**

**L'esazione della tassa di posteggio e della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico dovrà avvenire per versamento postale sul conto corrente intestato al Comune in un'unica soluzione entro e non oltre gg 10 dall'avvenuta notifica di accettazione della domanda proposta, a pena di decadenza.**

**E consentita la concessione del posteggio da un minimo di 1 mese ad un massimo di 12 mesi.**

**Il tributo mensile verrà computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento.**

**La tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico delle aree occupate verrà considerata appartenente alla categoria 3°, anche per le aree che di norma rientrano nelle altre categorie, solo per gli usi consentiti dal presente Regolamento.**

## **Art.12**

### **Commissione di mercato**

**Oltre alla Commissione Comunale prevista dall'art. 7 della L.R. 18/95 come modificata dalla L.R.2/96, l'Amministrazione comunale istituisce una Commissione di vigilanza per controllare le merci poste in vendita e quanto indicato dal presente Regolamento.**

**La Commissione relazionerà all'Amministrazione Comunale quanto rilevato, affinché possano essere adottate le iniziative e le misure più opportune per il continuo miglioramento del Mercato.**

**La Commissione da nominarsi a cura del Sindaco pro tempore sarà composta da:**

- Assessore con delega allo sviluppo economico;**
- Il Responsabile del Servizio Commercio del Comune o suo delegato;**
- Un esperto in materia di produzione e vendita di prodotti agricoli oggetto del presente regolamento a nomina del Sindaco;**
- Una nomina consiliare.**

**La Commissione, esclusivamente consultiva, durerà in carica un anno e verrà convocata con preavviso di almeno 7 gg e svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti e senza alcuna remunerazione.**

## **Art. 13**

## **Obblighi degli assegnatari di posteggio**

*Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono, inoltre:*

- a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- c) riportare presso la propria azienda i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati per l'attività del giorno.

### **Art. 14**

#### **Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi**

L'etichettatura o il cartellino di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti. Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Calatafimi Segesta relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato del Contadino.

### **Art. 15**

#### **Sanzioni**

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:

- a) esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento, tale violazione prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita della concessione per le successive edizioni dell'anno in corso;
- b) esercitare il commercio itinerante;
- c) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;

2. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 16/bis della legge 689/81, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100.00:

- a) sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori nell'area del mercato;
- b) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono;

- c) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
  - d) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
  - e) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;
  - f) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
  - g) lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione;
3. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.00 euro a 500.00 euro.
4. Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Locale, Funzionari Comunali e dalle altre Forze di Polizia Nazionali secondo quanto disposto dalla Legge 689/81.
5. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, aggiornare e revisionare gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento.

## **Art. 16**

### **Danni a Terzi**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.